



## **PROVINCIA DI VERONA**

# **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE PROVINCIALI**

**(Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 94 del 16 ottobre 2012 )**

## **INDICE**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare

### **TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE**

- Articolo 3 - Soggetti responsabili delle entrate
- Articolo 4 - Forma di gestione
- Articolo 5 - Attività di verifica e controllo del responsabile dell'entrata
- Articolo 6 - Poteri ispettivi
- Articolo 7 - Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

### **TITOLO III - MODALITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE**

- Articolo 8 - Attività di riscossione
- Articolo 9 - Sanzioni
- Articolo 10 - Interessi

### **TITOLO IV - RIDUZIONI, SOSPENSIONI, DILAZIONE DEL VERSAMENTO**

- Articolo 11 - Riduzione sanzioni tributarie
- Articolo 12 - Sospensione delle entrate tributarie
- Articolo 13 - Concessione di dilazione per versamenti di entrate provinciali

### **TITOLO V - ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER LE ENTRATE TRIBUTARIE PROVINCIALI**

- Articolo 14 - Accertamento con adesione
- Articolo 15 - Attivazione del procedimento
- Articolo 16 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
- Articolo 17 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Articolo 18 - Coobbligati
- Articolo 19 - Effetti dell'invito a comparire
- Articolo 20 - Atto di accertamento con adesione
- Articolo 21 - Esito negativo del procedimento
- Articolo 22 - Perfezionamento della definizione
- Articolo 23 - Effetti della definizione
- Articolo 24 - Riduzione della sanzione

### **TITOLO VI - STRUMENTI DEFLATTIVI**

- Articolo 25 - Diritto di interpello
- Articolo 26 - Autotutela

### **TITOLO VII - TUTELA GIUDIZIARIA**

- Articolo 27 - Tutela giudiziaria
- Articolo 28 - Conciliazione giudiziale nel processo tributario

### **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 29 - Statuto del contribuente
- Articolo 30 - Disposizioni finali

# **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE PROVINCIALI**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

- 1) Il presente regolamento disciplina tutte le entrate proprie della Provincia di Verona, anche quelle di natura tributaria, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici.
- 2) Ai fini del presente regolamento e con le eccezioni di cui al comma 1, costituiscono entrate provinciali, disciplinate in via generale dal regolamento stesso, quanto meno quelle di seguito elencate:
  - entrate tributarie;
  - entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
  - entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
  - entrate derivanti da canoni d'uso, compresi proventi e relativi accessori;
  - entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni demaniali e del patrimonio indisponibile;
  - entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
  - entrate derivanti da somme spettanti alla Provincia per disposizioni di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità;
  - entrate di natura variabile derivanti da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro.
- 3) Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.
- 4) Le norme del regolamento sono finalizzate sia a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa secondo i principi di efficacia, efficienza, equità, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa sia al rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
- 5) Il regolamento viene adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e secondo i principi contenuti nel decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

### **ARTICOLO 2 - LIMITI ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE**

- 1) Con riferimento alle entrate di natura tributaria, in base all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, il presente regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
- 2) Compete al Consiglio provinciale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
- 3) Compete alla Giunta la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, salvo quanto stabilito da regolamenti speciali.
- 4) Le deliberazioni di cui sopra sono adottate, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 446/1997.

5) Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni relative al precedente comma 3 non siano approvate entro i termini previsti, si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi in vigore.

## TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

### **ARTICOLO 3 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE**

1) Sono responsabili delle procedure di previsione, accertamento, riscossione e precontenzioso delle entrate di competenza della Provincia i dirigenti dei servizi/settori/aree ai quali le stesse risultano affidate mediante il piano esecutivo di gestione, quali risorse specifiche collegate all'attività istituzionalmente svolta dai servizi diretti ed agli obiettivi agli stessi assegnati. Qualora, per qualsiasi ragione, non venisse approvato un piano esecutivo di gestione per l'esercizio in corso, la responsabilità delle entrate, come sopra individuata, è di competenza del dirigente del servizio/settore/area individuato con l'ultimo piano esecutivo di gestione approvato e/o variato dalla Giunta.

2) Il dirigente di cui al comma precedente può assegnare ad altro dipendente del servizio/settore/area la responsabilità del procedimento con il quale viene prevista, accertata e riscossa l'entrata, nonché ogni adempimento inerente e conseguente, nonché la gestione della eventuale fase di precontenzioso.

3) il responsabile dell'entrata, come sopra individuato, cura tutte le operazioni utili, in fatto e in diritto, alla puntuale e attendibile previsione degli importi acquisibili in ciascuna annualità del bilancio pluriennale, all'acquisizione delle risorse, anche mediante iscrizione a ruolo, ove consentita, comprese l'attività istruttoria, di controllo e di verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.

4) Spetta al responsabile dell'entrata anche la gestione di tutte le fasi bonarie, preventive all'eventuale instaurazione di un contenzioso, che possano consentire l'acquisizione dell'entrata stessa al bilancio dell'Ente, così come la proposizione, formalizzazione e sottoscrizione di eventuali atti transattivi che possano evitare l'avvio di controversie legali.

### **ARTICOLO 4 - FORMA DI GESTIONE**

1) La gestione delle entrate provinciali è esercitata in una delle forme previste dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dagli articoli da 112 a 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

2) La forma di gestione prescelta per le entrate oggetto del presente regolamento deve rispondere, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna di esse, ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e facilità di fruizione per i cittadini.

3) L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare, salve motivate eccezioni in relazione ai diversi strumenti di riscossione, oneri aggiuntivi per il contribuente.

4) Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate possono essere affidate, anche disgiuntamente, a terzi.

## **ARTICOLO 5 - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO DEL RESPONSABILE DELL'ENTRATA**

1) Il responsabile dell'entrata di cui all'articolo 3 del presente regolamento, avvalendosi di tutti i poteri previsti dalle norme di legge o di regolamento vigenti, provvede, tra l'altro:

- al controllo di dichiarazioni, denunce, comunicazioni, versamenti e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

- a porre in essere gli atti ingiuntivi, e gli eventuali atti sanzionatori, disciplinati dalla legge e dal presente regolamento qualora nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo, rilevi un inadempimento del debitore.

- ad invitare il soggetto debitore a fornire chiarimenti adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, qualora non sussistano prove certe dell'inadempimento del contribuente interessato, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

## **ARTICOLO 6 - POTERI ISPETTIVI**

1) Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente, la Provincia si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

## **ARTICOLO 7 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E SANZIONATORIA**

1) La contestazione del mancato pagamento di somme dovute alla Provincia non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del suo debito.

2) Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, secondo quanto previsto al precedente comma.

3) La comunicazione al destinatario degli atti di cui al presente articolo deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese postali e/o di notificazione sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

## **TITOLO III - MODALITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE**

### **ARTICOLO 8 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE**

1) Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione spontanea delle entrate provinciali oggetto del presente regolamento può essere effettuata tramite l'agenzia delle entrate (previo convenzionamento), l'agente del servizio di riscossione tributi, altri soggetti terzi incaricati dalla Provincia in base a convenzione o contratto di servizio, ovvero tramite versamento diretto da parte del contribuente presso l'istituto bancario affidatario del servizio di tesoreria provinciale, o con accredito su conto corrente postale intestato alla Provincia, nonché tramite banche ed istituti convenzionati. Per la riscossione di entrate per le quali sia stato istituito dalla Provincia il pagamento "on line", lo stesso potrà avvenire tramite carte di debito o di credito abilitate.

2) La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura del ruolo di cui al decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973 n. 602, se affidata agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella dell'ingiunzione fiscale indicata dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

3) In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, la Provincia dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.

4) Fermo restando il ruolo e compiti del responsabile dell'entrata, previa specifica previsione regolamentare, anche puntuale, può essere autorizzata la materiale riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.

5) Il visto di esecutività sui ruoli da emettere per la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate extra tributarie (decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112 e decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602) è apposto dal responsabile della relativa entrata di cui all'articolo 3.

#### **ARTICOLO 9 - SANZIONI**

1) Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.

2) L'irrogazione delle sanzioni in materia di tributi locali è demandata al responsabile della singola entrata ed è effettuata nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

3) Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste dalle specifiche norme di ogni singola entrata e nei relativi regolamenti, ferma restando la competenza alla relativa irrogazione in capo al responsabile della singola entrata.

4) Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dall'Amministrazione, il responsabile dell'entrata non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggiore tributo dovuto.

#### **ARTICOLO 10 - INTERESSI**

1) Sulle somme dovute a seguito di inadempimento all'obbligo di versamento ovvero in caso di concessione al contribuente/debitore di una dilazione di pagamento, si applicano gli interessi al tasso legale, tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 13 del presente regolamento.

2) Gli interessi al tasso legale si applicano anche a favore del contribuente/debitore in caso di rimborso degli importi da lui versati in eccesso ed allo stesso riconosciuti, da parte del responsabile dell'entrata, come non dovuti.

3) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

## **TITOLO IV - RIDUZIONI, SOSPENSIONI, DILAZIONE DEL VERSAMENTO**

### **ARTICOLO 11 - RIDUZIONE SANZIONI TRIBUTARIE**

1) La Provincia di Verona, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie, ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, applica la possibilità di riduzione delle sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie di cui all'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni.

2) La riduzione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie viene applicata in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l) della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in quanto compatibile, e secondo le disposizioni dei decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 per quanto riguarda la previsione di circostanze esimenti, attenuanti ed aggravanti in modo da:

- incentivare gli adempimenti tardivi;
- escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni penali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'Ente ovvero determinate da fatto doloso di terzi;
- sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva.

3) La riduzione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie è applicata dal responsabile dell'entrata secondo i principi indicati al comma precedente e con le seguenti modalità:

- secondo i criteri di determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, se non si verificano le fattispecie previste dal citato articolo 7, che consentono l'aumento della sanzione, la medesima si applica di norma nell'importo minimo previsto dalle leggi vigenti;
- mediante atto di contestazione o di irrogazione, contenente tutti i requisiti e gli elementi indicati dagli articoli 16 e 17.

### **ARTICOLO 12 – SOSPENSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

1) Con deliberazione della giunta provinciale, i termini di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.

2) La giunta provinciale può autonomamente stabilire più ampi termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare, per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti, i termini ordinari.

### **ARTICOLO 13 – CONCESSIONE DI DILAZIONE PER VERSAMENTI DI ENTRATE PROVINCIALI**

1) Possono essere concesse, con provvedimento del responsabile dell'entrata di cui all'articolo 3, su istanza del contribuente, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva e previa comprovata dimostrazione di obiettiva difficoltà economiche dello stesso, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti:

- per i debiti di natura tributaria (fatta salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle

disposizioni di cui al decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e al decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112);

- per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria.

2) La rateazione può essere concessa alle seguenti condizioni:

- inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni concesse in relazione alla singola tipologia di entrata provinciale;
- durata massima: ventiquattro mesi, da fissare, in concreto, valutando la situazione patrimoniale/reddituale del contribuente/debitore in rapporto all'entità della somma complessiva da rateizzare;
- decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e/o regolamenti istitutivi dell'entrata o, in mancanza, nella misura pari al tasso legale, con adeguamento nel corso della rateizzazione al diverso tasso legale tempo per tempo vigente.

3) Gli interessi di cui all'ultimo punto del comma precedente non saranno applicati nel caso in cui la durata della dilazione/rateazione sia pari o inferiore a otto mesi.

4) Nel caso fossero già iniziate le procedure di riscossione coattiva (emissione della cartella di pagamento o del decreto di ingiunzione), eventuali dilazioni e/o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nei precedenti commi, soltanto previo versamento di un importo non inferiore al 20% (ventipercento) delle somme complessivamente dovute aumentato delle spese di procedura sostenute dalla Provincia.

5) Nel caso in cui l'ammontare dell'importo per il quale viene richiesta la rateizzazione risulti superiore ad euro 10.000,00, (euro diecimila) la stessa potrà essere concessa unicamente contro prestazione di idonea garanzia bancaria/assicurativa, a prima richiesta, di durata pari a quella della rateizzazione richiesta e di importo pari a quello dell'intera somma da restituire maggiorato dei relativi interessi. In caso di decadenza dal beneficio concesso per mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata, la garanzia sarà escussa per l'intero capitale ed interessi ancora non rimborsati. La garanzia sarà svincolata, con provvedimento del responsabile dell'entrata, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla verifica di avvenuto versamento integrale della somma dovuta.

6) Qualora, a seguito di eventuali ulteriori verifiche, risultasse che l'imposta o l'entrata per la quale è stata concessa la rateizzazione, non era dovuta, si applica l'articolo 8, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

## **TITOLO V - ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER LE ENTRATE TRIBUTARIE PROVINCIALI**

### **ARTICOLO 14 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1) Al fine della semplificazione e della razionalizzazione del procedimento di accertamento, si applica anche per le entrate tributarie della Provincia la norma dettata dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 449/97 in materia di accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 218/97 per i tributi erariali, in quanto compatibili.

2) Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi



di elementi suscettibili di apprezzamento; esulano dal campo applicativo dell'istituto le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

3) In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione.

4) Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il responsabile dell'entrata di cui all'articolo 3.

#### **ARTICOLO 15 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO**

1) Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio che ha emanato l'atto di accertamento, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

#### **ARTICOLO 16 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO**

1) L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente l'invito a comparire, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica secondo quanto previsto dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, nel quale sono indicati:

- a) il tributo accertato e il relativo periodo d'imposta;
- b) gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda l'accertamento suscettibile di adesione;
- c) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- d) la possibilità di applicazione delle sanzioni in misura ridotta;
- e) l'espressa menzione di quanto previsto dall'articolo 23 commi 1 e 2 del vigente regolamento.

2) Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.

3) La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

#### **ARTICOLO 17 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE**

1) Il contribuente al quale è stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 16 comma 1 del presente regolamento, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado per la Provincia di Verona, istanza in carta libera per definire con adesione l'accertamento, da inoltrare all'Ente a mezzo raccomandata con avviso di accertamento, ovvero a mezzo dello strumento della posta elettronica certificata, ovvero con deposito al protocollo dell'ente dietro rilascio di ricevuta.

2) L'istanza deve indicare le generalità, il domicilio, il codice fiscale e il recapito telefonico del contribuente, nonché gli estremi dell'avviso di accertamento.

3) Entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio formula l'invito a comparire. Il giorno di comparizione deve essere fissato tra il ventesimo e il quarantesimo giorno dalla ricezione dell'istanza di definizione.

### **ARTICOLO 18 - COOBBLIGATI**

1) Nel caso in cui siano presenti più coobbligati:

- a) l'accertamento può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati;
- b) nel caso di procedimento ad iniziativa dell'ufficio, di cui all'articolo 16 del presente regolamento, l'ufficio stesso deve inviare l'invito al contraddittorio a tutti i soggetti obbligati;
- c) la definizione chiesta e ottenuta da uno solo dei coobbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti;
- d) e l'iniziativa fosse stata presa dall'ufficio (articolo 16), lo stesso ufficio non dovrà procedere ad ulteriori attività di accertamento anche nei confronti degli altri obbligati, tranne quanto previsto dall'articolo 23;
- e) e l'iniziativa fosse stata presa dal contribuente (articolo 17), se si perviene all'adesione anche da parte di uno solo dei coobbligati, comportando ciò il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, viene estinta la relativa obbligazione nei confronti di tutti e, di conseguenza, l'avviso di accertamento già notificato. In tale ipotesi l'avviso di accertamento non potrà formare oggetto di impugnativa da parte degli altri coobbligati.

2) L'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

3) In tal caso la rinuncia vale per il solo soggetto ricorrente e non preclude agli altri coobbligati la possibilità di definizione con adesione.

4) La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, anche per i coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione dell'accertamento sia quelli del pagamento del tributo.

### **ARTICOLO 19 - EFFETTI DELL'INVITO A COMPARIRE**

1) Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.

2) La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

3) Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

4) Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in sintetico verbale redatto da parte dell'ufficio competente e sottoscritto dal responsabile dell'entrata.

### **ARTICOLO 20 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1) A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o da un suo procuratore generale o speciale e dal responsabile dell'entrata.

2) Nell'atto di definizione vanno indicati:

- a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
- b) la motivazione, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
- c) la liquidazione del tributo dovuto, degli interessi e delle sanzioni;
- d) le modalità, i termini e le garanzie da prestare nel caso in cui al contribuente che ne faccia richiesta sia concesso il versamento rateale delle somme dovute, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 2 del presente regolamento.

### **ARTICOLO 21 - ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO**

1) Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.

2) Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale previsto dall'articolo 19 comma 4 del presente regolamento e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3) In tal caso non è impedito al contribuente proporre ricorso contro l'avviso di accertamento.

### **ARTICOLO 22 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE**

1) La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2) Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente. Il pagamento rateale può essere concesso dal responsabile dell'entrata in relazione alle condizioni previste all'articolo 13 del presente regolamento.

3) Nell'ipotesi in cui sia stato concordato il pagamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di cui al comma 1 e sulle somme delle rate successive dovute in linea capitale si applicherà un interesse moratorio su base mensile ragguagliato al vigente tasso legale. Gli interessi che si applicano sulle rate successive alla prima versata decorrono dalla data di sottoscrizione dell'atto di adesione tra le parti, fino alla data di versamento di ogni rata successiva alla prima, con adeguamento nel corso della rateizzazione al diverso tasso legale tempo per tempo vigente ed aggiornamento delle rate successive alla variazione.

4) Per poter optare per il versamento rateale il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia bancaria/assicurativa, a prima richiesta, di durata pari a quella della rateizzazione richiesta e di importo pari a quello dell'intera somma da restituire maggiorata dei relativi interessi. La garanzia sarà svincolata, con provvedimento del responsabile dell'entrata, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla verifica di avvenuto versamento integrale della somma dovuta.

5) Se il contribuente non effettua il versamento dell'intero importo o della prima rata nel termine di cui al comma 1, l'accordo è da considerarsi inesistente.

6) Entro dieci giorni dal primo versamento il contribuente deve depositare presso l'Ufficio o spedire a mezzo posta elettronica certificata l'attestazione dell'avvenuto pagamento.

7) Nell'ipotesi di pagamento rateale entro il termine di cui al comma precedente, il contribuente, oltre alla attestazione dell'avvenuto pagamento della prima rata, deve presentare i documenti comprovanti la prestazione della garanzia.

8) Solo a seguito del ricevimento della documentazione di cui ai commi 4 e 6 viene rilasciata al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

9) Il mancato versamento alla scadenza anche di una sola rata, comporta il venir meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento, con immediata escussione della garanzia per l'intero capitale ed interessi ancora non rimborsati.

10) In deroga a quanto previsto al comma 1 relativamente ai tributi per i quali la riscossione avviene tramite ruolo, si provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione amministrativa ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

### **ARTICOLO 23 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE**

1) Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2) L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3) Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

### **ARTICOLO 24 - RIDUZIONE DELLA SANZIONE**

1) A seguito della definizione con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2) L'infruttuoso esperimento del tentativo di adesione da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento già notificato, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

## **TITOLO VI - STRUMENTI DEFLATTIVI**

### **ARTICOLO 25 - DIRITTO DI INTERPELLO**

1) Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare la Provincia in ordine a casi circostanziati per i quali sussiste oggettiva difficoltà di interpretazione delle disposizioni normative applicabili in materia di tributi provinciali.

2) La richiesta di parere deve contenere, quale condizione indispensabile, oltre ai dati identificativi

del contribuente, l'esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata corredata da adeguata motivazione. Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini dell'individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata.

3) La Provincia, entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta da comunicare al richiedente a mezzo raccomandata, ovvero tramite posta elettronica certificata. Il termine può essere motivatamente sospeso da parte della Provincia. Nessuna sanzione può essere irrogata nel caso in cui il contribuente si sia adeguato al parere espresso.

4) Considerata la natura preventiva dell'istituto, il procedimento di interpello è precluso ove si è già avviato l'accertamento o comunque sia stata avviata l'attività di controllo sulla fattispecie oggetto dell'interpello con l'effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna.

5) L'atto impositivo o sanzionatorio emanato in difformità del parere espresso è nullo. Nessuna sanzione può essere irrogata se non sia stato espresso il parere nel termine di 120 giorni. Il parere contrario all'interpretazione fornita dal contribuente, espresso successivamente al termine di 120 giorni, consente l'emanazione del solo atto impositivo.

6) Nel caso in cui il responsabile dell'entrata muti parere riguardo ad una risposta di cui al comma 1 del presente articolo, deve notificarlo al contribuente e tale nuova interpretazione vale dal periodo di imposta successivo ovvero dalla prima applicazione della norma tributaria successiva a quella di notifica.

7) Qualora la questione oggetto di interpello coinvolga aspetti fondamentali dell'ordinamento dell'entrata tributaria specifica, il responsabile dell'entrata, entro venti giorni dalla ricezione, rivolge sulla questione interpello formale al Ministero delle Finanze, con contemporanea comunicazione al contribuente che ha inoltrato istanza di interpello. In questi casi, il termine di cui al comma 1 del presente articolo è fissato in 150 giorni dalla data di ricezione dell'istanza del contribuente.

8) La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.

9) La risposta della Provincia vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

10) Il responsabile dell'entrata, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.

11) La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui ai commi 3 e 7 del presente articolo, che riprendono a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

#### **ARTICOLO 26 - AUTOTUTELA**

1) Il responsabile dell'entrata può procedere, anche senza istanza di parte, all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può, inoltre, sospendere e/o revocare il provvedimento per ragioni di opportunità o di convenienza qualora vi sia la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto sulla base di pronunciamenti giurisprudenziali, circolari o risoluzioni.

2) Il responsabile dell'entrata può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errori di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errori di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati per errore della Provincia;
- i) errori del contribuente facilmente riconoscibili dalla Provincia.

3) In pendenza di giudizio, l'annullamento, la sospensione o la revoca del provvedimento sono possibili previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza, ponendo a raffronto la pretesa inerente l'entrata in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, dimostrata la sussistenza dell'interesse ad attivarsi mediante l'autotutela, può essere annullato, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento dandone comunicazione al contribuente e al presidente della Provincia per la desistenza dal contenzioso da comunicare all'organo giurisdizionale avanti al quale pende la controversia.

4) Quando ricorrono i presupposti di cui al comma 2 si procede all'annullamento:

- anche se l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso di termini per ricorrere;
- anche se il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ...);
- anche se vi è pendenza di giudizio;
- anche se non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.

5) Non è consentito l'annullamento o la revoca di ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Provincia.

6) Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. In tal caso si provvede al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse.

7) In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

8) La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte del soggetto che ha emesso l'atto, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

## TITOLO VII - TUTELA GIUDIZIARIA

### **ARTICOLO 27 - TUTELA GIUDIZIARIA**

1) La tutela giudiziaria delle ragioni della Provincia per controversie connesse ai provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate è, di regola, affidata al Servizio Avvocatura che potrà

valutare, anche in relazione alla complessità della tematica oggetto della controversia, l'eventuale affidamento all'esterno di incarichi di patrocinio. E' fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di sanzioni amministrative per le quali possa essere individuato un funzionario delegato.

2) Nei procedimenti innanzi alle commissioni tributarie nei quali la Provincia di Verona è parte, in qualità di soggetto che ha emanato l'atto impugnato, o non ha emanato l'atto richiesto, e nei cui confronti è proposto il ricorso della parte ricorrente, essa sta in giudizio ai sensi dell'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

### **ARTICOLO 28 - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE NEL PROCESSO TRIBUTARIO**

1) La conciliazione giudiziale può essere esperita per qualsiasi tributo devoluto alla giurisdizione delle Commissioni tributarie.

2) La conciliazione può avere luogo solo davanti alla Commissione provinciale e non oltre la prima udienza.

3) La conciliazione può essere totale o parziale, cioè può riguardare solo alcuni aspetti della controversia.

4) La proposta della conciliazione, sia totale che parziale, può provenire da ciascuna delle parti del processo e cioè:

- dalla parte ricorrente (il contribuente che ha proposto il ricorso);
- dalla parte resistente (Provincia).

5) Per quanto attiene gli aspetti procedurali e operativi della conciliazione giudiziale nel processo tributario, si applicano le norme di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

6) Gli avvocati del Servizio Avvocatura, che nell'ambito del processo tributario tutelano le ragioni della Provincia, su parere del Responsabile dell'entrata, come definito all'art. 3 del presente Regolamento, stabiliscono le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della proposta di conciliazione di cui al citato articolo 48 del Decreto Legislativo n. 546/92.

### **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ARTICOLO 29 - STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

1) Per quanto riguarda la regolazione dei rapporti tributari con il contribuente, si rinvia a quanto stabilito dallo Statuto del Contribuente approvato con la legge 27 luglio 2000 n. 212

#### **ARTICOLO 30 - DISPOSIZIONI FINALI**

1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge o di altri regolamenti vigenti.

2) Le disposizioni di contenuto diverso da quelle di carattere generale oggetto del presente regolamento eventualmente contenute nei singoli regolamenti vigenti, relativi a specifiche entrate tributarie e non tributarie, prevalgono su quelle del presente regolamento.

3) Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2013.